

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE VICARIO SEZIONE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E DIGITALI 24 maggio 2021, n. 95

**D.D. n. 46 del 22 marzo 2021 e DD di rettifica n. 65 del 7 aprile 2021 di Variante D.D. n. 68 del 21/11/2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5 MWe, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Soldoni – Cappella - Antonacci"; - di un cavidotto esterno di connessione MT a 30 kV della lunghezza di circa 4.000 mt; - dell'ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG). Società: Eurowind San Severo S.r.l., con sede legale in Roma (RN), alla Via Savoia n. 82 – P.IVA 03966050712e C.F. 0396605071 Presa d'atto della conservazione del termine di validità di inizio lavori per 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 3 bis "Proroga degli effetti di atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. b) del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 convertito con la legge di conversione 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 03.12.2020). Proroga dei termini di inizio lavori ai sensi dell'art.5 comma 21 della L.R. 25/2012.**

### IL DIRIGENTE VICARIO

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 "Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione";

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;

la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;

il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;

la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 e successivi atti di proroga, con la quale l'ing. Carmela Iadaresta è stata nominata Dirigente della Sezione Infrastrutture energetiche e digitali;

la D.G.R. 1974 del 7 dicembre 2020 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA 2.0", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni; la Delibera di Giunta Regionale n. 2089 del 22.12.2020 di attribuzione, ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Decreto del Presidente della Giunta

Regionale 31 luglio 2015, n. 443 delle funzioni vicarie ad interim della Sezione "Infrastrutture Energetiche e Digitali afferenti al Dipartimento "Sviluppo Economico" al Dott. Giuseppe Pastore, dirigente della Sezione Internazionalizzazione.

*Rilevato che:*

alla Società: Eurowind San Severo S.r.l., con sede legale in Roma (RN), alla Via Savoia n. 82 D.D. n. 46 del 22 marzo 2021 e DD di rettifica n. 65 del 7 aprile 2021 è stata rilasciata Variante alla D.D. n. 68 del 21/11/2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5 MWe, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Soldoni – Cappella - Antonacci"; - di un cavidotto esterno di connessione MT a 30 kV della lunghezza di circa 4.000 mt; - dell'ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG).

la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota agli atti al AOO\_159/PROT/21/04/2021/0004021 chiede ai sensi dell'ex. art.5 comma 21 della L.R. 25/2012 una proroga di mesi 12 (dodici) del termine di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto e delle relative opere di connessione in quanto non è possibile programmare l'avvio dei lavori a causa del blocco delle attività dipendente dalla pandemia COVID 19.

la società Eurowind San Severo S.r.l., con nota agli atti al AOO\_159/PROT/22/04/2021/0004117 ad integrazione della istanza di proroga ha comunicato di volersi avvalere della legge di conversione del 27 novembre 2020 n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) rideterminare, il periodo dei sei mesi indicato dall'art. 8 della citata determina n. 35 del 10 marzo 2021 a partire da 90 giorni dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria e chiede inoltre ai sensi dell'ex. art.5 comma 21 della L.R. 25/2012 una proroga di mesi 24 (ventiquattro) del termine di inizio lavori per la realizzazione dell'impianto in oggetto e delle relative opere di connessione in quanto la società è in attesa del Bando FER2 in materia di incentivazioni e contestualmente studia, con ricerca di mercato, nuove forme di finanziamento per la realizzazione dell'opera approvata.

Premesso che:

l'art. 103 co. 2 del L. n. 27/2020 ha disposto, che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

La legge di conversione del 27 novembre 2020, n. 159 (G.U. n. 300 del 3.12.2020) recante: Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anni 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale, ha modificato il DL. 125/20;

In virtù di tale modifica legislativa, di cui all'art. 3 bis "Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza" co. 1 lett. a) l'art. 103 co.2 del D.L. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L. 159/2020 è oggi così vigente: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 15 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data

della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;  
mentre all’art. 3 bis “Proroga degli effetti degli atti amministrativi in scadenza” il co. 1 lett. b) l’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù della L.159/2020 è oggi così vigente “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2.

L’art. 8 della DD 35 del 10 marzo 2021 recita *“Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell’Autorizzazione; quello per il completamento dell’impianto è di mesi trenta dall’inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall’interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U.. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi”*.

Dato atto :

- che la D.D. n. 46 del 22.03.2021 è stata pubblicata sul BURP n. 46 del 1.4.2021 e che la D.D. di rettifica N. 65 del 7.4.2021 è stata pubblicata sul BURP n. 46 del 22.4.2021;
- con nota AOO\_159/PROT/24/03/2021/0002940 è stata notificata alla Società Eurowind San Severo S.r.l. la comunicazione, per il ritiro della Determinazione dirigenziale n. 46 del 22.03.2021, l’atto unilaterale d’obbligo e gli elaborati progettuali avvenuto in data 25.03.2021;
- con nota AOO\_159/PROT/19/04/2021/0003959 è stata notificata alla Società Eurowind San Severo S.r.l. la comunicazione, per il ritiro della Determinazione dirigenziale n. 65 del 7.04.2021 di rettifica e i relativi elaborati progettuali avvenuto in data 29.04.2021;
- che per effetto della modifica dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020 il provvedimento di Autorizzazione Unica citato deve ritenersi vigente;
- della sussistenza dei termini di ammissibilità dell’istanza;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di:

Prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell’art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell’art. 3 bis “Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza” della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l’inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 35/2021 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Di concedere la proroga del termine di inizio lavori per mesi 12 (dodici), prevedendo che la stessa viene concessa con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni “dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03,  
come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018” -  
Garanzie alla riservatezza

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai

documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

#### **ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

#### **DETERMINA**

Di prendere atto delle comunicazioni della Società Eurowind San Severo S.r.l., acquisita agli atti della Sezione con AOO\_159/PROT/21/04/2021/0004021 e AOO\_159/PROT/22/04/2021/0004117 delle motivazioni in esse contenute in merito ai lavori per la Variante alla D.D. n. 68 del 21/11/2016 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 28,5 MWe, costituito da 5 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 5,7 MWe, sito nel Comune di San Severo (FG) località "Soldoni – Cappella - Antonacci"; - di un cavidotto esterno di connessione MT a 30 kV della lunghezza di circa 4.000 mt; - dell'ampliamento della Sotto stazione Utente 30/150 kV, della società Margherita S.r.l., collegata in antenna a 150 kV alla Stazione Elettrica 380/10 kV della RTN di Foggia (FG).

Di prendere atto della permanenza della validità del termine di inizio lavori sino a 90 giorni dalla fine della cessazione dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 103 co. 2 del DL. 18/2020 convertito nella L. 27/2020 e modificato in virtù dell'art. 3 bis "Proroga gli effetti di atti amministrativi in scadenza" della L. 159/2020.

Ai sensi della normativa sopra indicata, si afferma che l'inizio dei lavori previsto nella D.D. n. 46 rettificata dalla 65/2021 si intende prorogato sino alla scadenza di 90 giorni a far data "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Di concedere la proroga del termine di inizio lavori per mesi 12 (dodici), prevedendo che la stessa viene concessa con efficacia e decorrenza dalla data di scadenza di 90 giorni "dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19".

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 6 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all'Albo Telematico nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it);
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o al Comune di San Severo;
  - o alle Società "Eurowind San Severo S.r.l." a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

**Il Dirigente Vicario**

**Dott. Giuseppe Pastore**